



COMUNE DI DOGNA

Ufficio di Conciliazione_Inventario

Tipologia	Denominazione	Estremi cronologici	Unità
	Ufficio di conciliazione di Dogna	1957 - 1994	0
	– Udienze	1967 - 1992	3
	– Sentenze	1967 - 1992	1
	– Registri amministrativi e contabili	1967 - 1992	7
	– Messo	1957 - 1984	3
	– Affari civili	1967 - 1992	1
	– Carteggio	1967 - 1994	1

Ufficio di conciliazione di Dogna

1957 - 1994

Soggetto conservatore

Comune di Dogna

Condizione giuridica

pubblico

Macrotipologia

ente pubblico territoriale

Patrimonio

Il patrimonio documentario del comune di Dogna si compone di n. 1945 unità archivistiche conservate in diversi locali di proprietà comunale site in via Roma a Dogna.

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi

Su appuntamento

Soggetto produttore

Ufficio di conciliazione di Dogna

Tipologia

Ente

Estremi cronologici

1957 - 1992

Sede

via Roma 20, Dogna

Profilo storico / Biografia

La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, istituì il «conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti.

La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione «Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (introdotto con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) che definisce più completamente «giudice conciliatore» il magistrato a capo dell'ufficio, anche se il codice di procedura civile (titolo II, libro II) torna a parlare di «conciliatore», in omaggio alla tradizione risalente al 1865. In virtù del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, i giudici conciliatori e i viceconciliatori appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4). In ogni comune aveva sede un giudice conciliatore. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti con decreto reale – poi del presidente della Repubblica – uffici distinti del giudice conciliatore. A ciascun ufficio era addetto, di regola, un viceconciliatore e, se necessario, più viceconciliatori (art. 20 ord. giud.). Tutti esercitavano le proprie funzioni a titolo gratuito ed onorario (art. 21). Il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa

decideva secondo il diritto e l'equità, ai sensi degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile. La competenza e le attribuzioni, nonché la forma degli atti e dei giudizi, erano determinate dalle leggi di procedura (art.22). I cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di magistrato onorario, potevano essere nominati giudici conciliatori e viceconciliatori (art. 23 ord. giud.; il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell'art. 3 della Costituzione; il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell'iscrizione al PNF fu inteso non più prescritto per effetto della caduta del regime fascista). La nomina dei giudici conciliatori e dei viceconciliatori avveniva, in virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte d'appello; in seguito all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura (L. 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni (art. 24 ord. giud.). Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute (art. 25). Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione (art. 3 ord. giud.), erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria (art. 28 ord. giud.), comunque a persone assegnate agli uffici di conciliazione dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull'attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione" le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze". Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inservente comunale (art. 28 ord. giud.) poi messo di conciliazione (d.lgs.lgt. 1° febbraio 1946, n.122). Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal d.lgs.lgt. del 1° febbraio 1946, n. 122, che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639). Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.

cfr.

[https://suisa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/suisa/pagina.pl?](https://suisa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/suisa/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=75&RicTipoScheda=pig&RicProgetto=reg%2dfvg&RicVM=indice&RicSez=profist&RicIniziaCon=ufficio)

[TipoPag=profist&Chiave=75&RicTipoScheda=pig&RicProgetto=reg%2dfvg&RicVM=indice&RicSez=profist&RicIniziaCon=ufficio](https://suisa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/suisa/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=75&RicTipoScheda=pig&RicProgetto=reg%2dfvg&RicVM=indice&RicSez=profist&RicIniziaCon=ufficio)

Estremi cronologici

1957 - 1994

Consistenza archivistica

Si tratta di n. 16 unità, per lo più registri timbrati dal pretore di Pontebba nel 1967 con pochissime annotazioni se non i timbri annuali di verifica.

Storia archivistica

Durante i lavori di riordino è stata individuata una comunicazione dell'Archivio di Stato di Udine datata 19.6.1996 che chiedeva elencazione dettagliata del materiale da trasferire in ASUD dopo la cessazione dell'Ufficio di

Conciliazione.

Non sono stati reperiti altri atti relativi all'effettivo versamento.

Il documento pervenuto dall'Archivio di Stato è stato inserito nel faldone T.01.01.001 che conserva la documentazione inerente l'archivio e le sue vicissitudini normative.

Udienze

1967 - 1992

Estremi cronologici

1967 - 1992

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

1

Udienza: registro di ruolo, 1957-1966

Estremi cronologici

1957 - 1966

Segnatura definitiva

UC.001

2

Udienze: registro di ruolo, 1967-1973

Estremi cronologici

1967 - 1973

Segnatura definitiva

UC.002

3

Udienze: ruolo

Estremi cronologici

1967 - 1992

Segnatura definitiva

UC.002/1

Sentenze

1967 - 1992

Estremi cronologici

1967 - 1992

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

4

Registro delle sentenze

Estremi cronologici

1967 - 1992 [Il registro è timbrato 1967 e firmato dal Conciliatore di Pontebba]

Segnatura definitiva

UC.003

Registri amministrativi e contabili

1967 - 1992

Estremi cronologici

1967 - 1992

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

5

Registro dei depositi per carta bollata e per spese di cancelleria e postali nei procedimenti civili

Estremi cronologici

1967 - 1995

Segnatura definitiva

UC.004

6

Registro di scarico dai depositi per carta bollata e per spese di cancelleria nei procedimenti civili

Estremi cronologici

1967 - 1995

Segnatura definitiva

UC.005

7

Cancelleria: registro proventi

Estremi cronologici

1967 - 1992

Segnatura definitiva

UC.006

8

Spese: registro spese occorse nelle cause riflettenti persone e enti giuridici ammessi alla prenotazione del debito

Estremi cronologici

1967 - 1992

Segnatura definitiva

UC.007

9

Registro dei mandati dei depositi giudiziari

Estremi cronologici

1967 - 1992 [Il registro è timbrato 1967 e firmato dal Conciliatore di Pontebba]

Segnatura definitiva

UC.008

10

Registro dei depositi giudiziari in materia civile e penale

Estremi cronologici

1967 - 1992 [Il registro è timbrato 1967 e firmato dal Conciliatore di Pontebba]

Segnatura definitiva

UC.009

11

Spese: registro spese di giustizia anticipate dall'erario

Estremi cronologici

1967 - 1992 [Il registro è timbrato 1967 e firmato dal Conciliatore di Pontebba]

Segnatura definitiva

UC.009/1

Messo

1957 - 1984

Estremi cronologici

1957 - 1984

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

12

Messo di conciliazione: registro cronologico degli atti

Estremi cronologici

1957 - 1984

Segnatura definitiva

UC.010

13

Messo di conciliazione: registro cronologico degli atti

Estremi cronologici

1964 - 1966

Segnatura definitiva

UC.011

14

Registro degli atti di citazione per biglietto

Estremi cronologici

1964 - 1984

Segnatura definitiva

UC.012

Affari civili

1967 - 1992

Estremi cronologici

1967 - 1992

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

15

Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili

Estremi cronologici

1967 - 1992 [Il registro è timbrato 1967 e firmato dal Conciliatore di Pontebba]

Segnatura definitiva

UC.013

Carteggio

1967 - 1994

Estremi cronologici

1967 - 1994

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

16

Ufficio di conciliazione: atti

Estremi cronologici

1967 - 1994

Segnatura definitiva

UC.014